

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, e le attività di Direttore Operativo nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei

TRA

il Parco Archeologico di Pompei, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten (Germania), il 24/06/1981, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore Generale, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Pompei, Via Plinio n. 26, (di seguito anche "PAP" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante" e, unitamente a "le Parti"),

E

il Sig., nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene alla stipula e firma del presente atto in qualità di XXXXX di, con sede legale in, via n. XX, cap XXXX, codice fiscale e P.IVA n. XXXXXXXXXX (di seguito anche "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Affidatario" e, unitamente al Parco Archeologico di Pompei, "le Parti")

PREMESSO CHE

- Con decreto dell'Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Mibact (ora MIC), in data 06.12.1997 è stato dichiarato che l'immobile denominato Complesso Monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico «presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 ed è, pertanto, da ritenersi sottoposto, ai sensi dell'art. 4, a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa»;
- l'immobile, di proprietà del Demanio Pubblico, è stato consegnato in uso governativo al Mibact (oggi MIC), dunque al Parco archeologico di Pompei, con Verbale di Consegna prot. n. 5199, OFA A1020403 del 18/4/2016;
- il Parco Archeologico di Pompei, in ossequio alla propria missione istituzionale, intende dare corso ai lavori necessari al recupero architettonico e all'allestimento del padiglione dell'Ex Essiccatoio dei Tabacchi all'interno del complesso del Real Polverificio Borbonico. Il recupero del vasto padiglione risponde, inoltre, all'esigenza del Parco Archeologico di Pompei di disporre di nuovi e più idonei spazi da destinare a depositi del materiale archeologico per lo studio e la fruizione complementare al sito archeologico, nonché per costituire il nuovo *Pompeii Innovation Hub*, un centro innovativo di ricerca e sviluppo sui temi dell'agricoltura e della coltivazione antica quale elementi di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale del PAP, nonché nucleo di conservazione della banca del germoplasma del PAP;
- Con provvedimento prot. 12041 del 29.11.2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'arch. Paolo Mighetto;

- con determina a contrarre n. del è stata assunta la decisione di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, da espletarsi tramite piattaforma in modalità ASP di Consip SpA, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, e le attività di Direttore Operativo nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei;
- la Commissione giudicatrice ha ritenuto migliore l'offerta presentata dal concorrente, che ha ottenuto un punteggio totale di XX,
- (nel caso in cui ricorrano i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi di quanto previsto nell'art. 110 del Codice Appalti, ha provveduto alla verifica di congruità dell'offerta dal concorrente, redigendo apposito verbale in data XX/XX/XXXX;
- il Parco Archeologico di Pompei ha quindi effettuato le verifiche di legge relative al possesso, in capo all'operatore interessato dalla proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;
- ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice Appalti, preso atto del buon esito delle verifiche di legge, con decreto n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a XXXXX, con efficacia immediata, per l'importo di € XXXXX, al netto di Iva e contributi previdenziali;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'operatore economico ha prodotto:
 - polizza fideiussoria XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX;
 - polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari a Euro XXXXX per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale)

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati anche se non materialmente allegati, quali il Capitolato Tecnico Prestazionale e documento di indirizzo alla progettazione (di seguito anche solo Capitolato).
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:
 - il Disciplinare di gara;
 - il Capitolato e i relativi allegati;
 - l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - il Protocollo di legalità accettato dall'aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 2. Normativa di riferimento

1. Ferme le regole e le norme tecniche richiamate nel Capitolato tecnico prestazionale, sono contrattualmente vincolanti tutte le norme legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”);
- i Decreti Ministeriali e i Regolamenti adottati ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- la L. 49/2023;
- il D.Lgs. 81/2008;
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Codice Civile per quanto applicabile;

Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto

1. Il PAP affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, i servizi di Ingegneria e Architettura di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, e le attività di Direttore Operativo nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art.1.

3. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore è tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate da Committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

5. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto.

6. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale è pari a complessivi € XXXXX (euro XXXXXXX) al netto degli oneri previdenziali (ove dovuti) e dell'IVA,
2. Il presente contratto è stipulato a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella a seguito di un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che dovesse scaturire dallo sviluppo progettuale a livello esecutivo.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.
4. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento, si rinvia a quanto indicato agli artt. 15 e 16 del Capitolato e in parte ribadito nei commi che seguono.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del D. Lgs. 36/2023.
6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate al Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio 26, 80045 Pompei (NA) C.F. 90083400631, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il codice IPA IPA KTF671, il CIG _____, il CUP F82F24000180001, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.
7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
8. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008; in caso di raggruppamento, onde garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alla commessa:

Istituto bancario: XXXX

C/C IBAN: XXXXX

Soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso: XXXXX, nato a XXXX, il XXXXX (CF XXXXX)

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Amministrazione procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 6. Durata

1. L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni contrattuali secondo i tempi stabiliti per le seguenti singole fasi in cui sono articolati i servizi oggetto del presente contratto, secondo i termini e le modalità stabilite nel Capitolato.

FASE A: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il termine indicato in sede di Offerta, ovvero entro il tempo massimo di **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi

FASE B: Eventuali modifiche e integrazioni allo Studio di fattibilità tecnico-economica conseguenti alle richieste e prescrizioni formulate dagli enti competenti dovranno essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data ultima delle suddette richieste e prescrizioni;

FASE C:- Direzione Operativa in fase di esecuzione dei lavori dei Lavori: l'inizio delle attività di Direzione Operativa in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna del servizio stesso e terminerà alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (AST, VV.F, Regione, Comune, Arpam, Soprintendenza, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo.

2. Si precisa che il servizio di progettazione si considera concluso con la validazione del progetto da parte del RUP; pertanto, tutti i tempi occorrenti per le eventuali integrazioni e/o modifiche degli elaborati progettuali consegnati, a seguito della verifica della progettazione, saranno congruamente definiti dal RUP diventando termine contrattuale per l'esecuzione.

3. Le tempistiche necessarie per la verifica preventiva della progettazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023) saranno stabilite dall'organismo individuato per l'esecuzione della stessa.

4. I termini di cui al presente paragrafo si intendono al netto dell'esecuzione delle indagini da parte della Stazione Appaltante.

5. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di

servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati.

6. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

Articolo 7. Penali

1. L'Affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

2. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi e delle consegne non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice degli Appalti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Il ritardo nell'esecuzione del servizio verrà calcolato a partire dalla data di avvio di ciascuna fase in cui si divide la prestazione e si configurerà nei casi dettagliatamente indicati all'art. 13 del Capitolato.

4. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del PAP al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario nè esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

7. L'applicazione di eventuali penali, così come la rifusione delle spese sostenute dal PAP per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario del servizio, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

8. L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

9. L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 8. Obblighi specifici dell'aggiudicatario

1. L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato.

2. Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi indicati del Capitolato.

3. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, l'Affidatario è altresì obbligato, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare al Parco Archeologico di Pompei ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara;
- eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire al Parco Archeologico di Pompei di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

4. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

5. L'Appaltatore si impegna altresì a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel Capitolato;
- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di telefono, e-mail, p.e.c. utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al sito oltre alla descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate;
- a fornire acqua ed energia elettrica per l'espletamento delle prove e/o sondaggi tramite depositi temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati;
- durante l'esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc. l'affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento temporaneo di eventuali arredi o ingombri presenti limitatamente ed esclusivamente agli spazi necessari per l'esecuzione del servizio. Così come il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attività ispettive.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

6. L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza del PAP nelle attività non esime la piena responsabilità dell'Affidatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le predette modalità.

Art. 10. Modifiche al contratto in corso di esecuzione

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la esecuzione dei saggi, degli accertamenti e delle indagini che saranno individuati nel "Piano preliminare di Indagini" di cui all'art. 3.1.10 del presente Capitolato tecnico prestazionale per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 40.000,00, al netto di Iva.

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più parti del servizio, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il servizio prestato fino a quel momento. È esclusa pertanto qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

4 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante.

2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

3. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

5. L'aggiudicatario ha altresì prodotto la polizza di responsabilità civile professionale come indicata in premessa.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell'opportunità di procedere da parte del RUP;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento del personale del MiC ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;
- mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale del presente contratto, nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- violazione degli impegni assunti con l'accettazione del Protocollo di legalità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nel Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo;
- mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario;
- mancata validazione del progetto o esito di valutazione "negativa assoluta";

- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

3. La risoluzione in tali casi opera allorché il PAP comunichi per iscritto a mezzo pec all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, il PAP non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in

offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

7. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

8. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Articolo 13. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

3. L'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, nonché gli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione della relazione geologica e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Per le medesime ragioni, le prestazioni subappaltate non possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto. Per le modalità e tempistiche del subappalto, si applica l'art. 119 del Codice.

Articolo 14. Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare, ove applicabili, le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 5 novembre 2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Parco archeologico a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 15. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 16. Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, ecc), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Articolo 17. Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario del Servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

3. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 19. Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di, in, via..... n.;

la Stazione Appaltante Parco Archeologico di Pompei elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Pompei (NA), Via Plinio n. 26, pec: pa-pompei@pec.cultura.gov.it.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del

Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 21. Controversie e Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Articolo 22. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusta modello F24 del XX/XX/XXXX.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

Letto, approvato, e sottoscritto digitalmente.

Per Il Parco Archeologico di Pompei

per l'Appaltatore

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17 e 18. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

per l'Appaltatore